

2017



10740-19

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 28134/2014

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 10760

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

STEFANO PETITTI - Presidente -

Ud. 07/11/2017

PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -

PU

VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere -

UBALDO BELLINI - Consigliere -

ALBERTO GIUSTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 28134-2014 proposto da:

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI  
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo  
rappresenta e difende ope legis;

RICORRENTE GIULIO DEBINO  
RICORRENTE A DEBITO  
U

- **ricorrente** -

**contro**

2017

(omissis) SRL, elettivamente domiciliato in (omissis)

2853

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato (omissis) ;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2036/2014 del TRIBUNALE di  
PADOVA, depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO  
CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) , difensore del  
resistente che si è riportato alle difese in atti.



## FATTO E DIRITTO

Il Garante per la protezione dei dati personali propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Padova 17.6.2014, che ha annullato l'ordinanza ingiunzione 145/2013 per il pagamento di euro 54.000 per la violazione dell'art. 161 del codice di protezione dei dati personali irrogata a (omissis) srl.

Parte opponente aveva dedotto l'illegittimità sotto vari profili mentre il Garante aveva chiesto il rigetto del ricorso.

La sentenza riferisce di un verbale di contestazione della Guardia di finanza su interi lotti di schede, anche nell'ordine di centinaia di sim, intestate a persone inconsapevoli e sostiene che erroneamente l'autorità amministrativa pretende di estendere analogicamente la portata della norma, che sanziona la sola ipotesi della raccolta senza informativa dei dati personali prevista dall'art. 161 in relazione all'art. 13, alla diversa e non prevista ipotesi di utilizzo degli stessi, in palese violazione della normativa.

Il Garante denuncia 1) violazione degli artt. 4,13, 161 d.lgs. 196/2003 perché è pacifico che i dati personali non sono stati raccolti ed utilizzati con il consenso degli interessati; l'art. 13 impone l'obbligo di informativa e l'art. 161 sanziona la violazione; 2) omesso esame di fatto decisivo per la affermata non corrispondenza tra il fatto contestato e la fattispecie considerata senza considerare il verbale di contestazione.

Resiste controparte con controricorso, illustrato da memoria.

Il ricorso è fondato.

Dal non contestato contenuto del verbale di contestazione elevato dalla Guardia di finanza emerge, infatti, che oggetto di contestazione alla società resistente è stata l'avvenuta intestazione a persone del tutto ignare di numerosissime schede telefoniche. Orbene, appare del tutto logica la contestazione dell'avvenuta violazione degli artt. 161 e 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, atteso che non è dubitabile che l'assunzione del dato personale, poi utilizzato per la intestazione delle schede telefoniche, sia avvenuta senza la previa informazione di cui all'art. 13 citato. Nel caso di specie, dunque, la contestazione dell'indebito utilizzo dei dati personali ha per presupposto, non solo logico ma anche effettivo e oggetto di specifica contestazione, l'accertamento dell'avvenuta acquisizione di quei dati in difetto della obbligatoria informazione da parte del responsabile del trattamento (non è contestato, infatti, che le schede siano state intestate a persone ignare di tale intestazione); informazione che, ovviamente, era onere del responsabile dimostrare di avere fornito ai soggetti i cui dati sono stati acquisiti e poi utilizzati a loro insaputa.

Non può, quindi, essere condiviso il ragionamento della sentenza impugnata, che muove dal diverso presupposto per cui la fase della raccolta dei dati personali non avrebbe formato oggetto di contestazione e che l'Autorità abbia pertanto applicato alla condotta di utilizzazione dei dati la sanzione prevista per la mancata informativa ai sensi dell'art. 13. D'altra parte, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2013, nel testo *ratione temporis* applicabile, deve intendersi per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,

l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. In sostanza, la contestazione della mancata informativa di cui all'art. 13 (art. 161, applicato nella specie), non può ritenersi esclusa per il fatto che il dato sia stato utilizzato, posto che l'utilizzazione presuppone la raccolta dello stesso nelle dovute forme stabilite dall'art. 13, e quindi nel rispetto dell'obbligo della necessaria informativa.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in quanto ha supposto come non contestata la condotta prevista dall'art. 13, nel mentre dal verbale di contestazione elevato dalla Guardia di Finanza emerge – secondo quanto riportato in ricorso dalla difesa erariale senza che sul punto la resistente abbia sollevato specifiche contestazioni – che oggetto della contestazione è stata la "omessa o inidonea informativa ai seguenti soggetti interessati al trattamento di dati personali". Deve, quindi, escludersi che il Garante abbia fatto applicazione analogica dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, nel mentre costituirà oggetto di accertamento nel giudizio di opposizione, sulla base dei motivi adottati dall'opponente, la sussistenza delle condotte contestate.

La causa va quindi rinviata, per nuovo esame, al Tribunale di Padova, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI


La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Padova in persona di altro Magistrato.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 novembre 2017.

Il Consigliere estensore



Il Presidente




  
Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Roma,

17 APR. 2019

  
Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI